

53

Ordinanza municipale sulla tassa d'uso delle canalizzazioni

Città di Bellinzona

Il Municipio di Bellinzona, visti gli articoli 51 del Regolamento delle canalizzazioni e 192 LOC,

ordina:

1. Principio

Per l'evacuazione e la depurazione delle acque di rifiuto dei fondi privati e in particolare per l'uso degli impianti comunali e consortili, il Comune preleva una tassa d'uso annua (art. 110 LALIA).

2. Tassa * + **

La tassa d'uso delle canalizzazioni viene fissata come segue:

- fr. 0.69 per m² di superficie impermeabile le cui acque defluiscono nelle canalizzazioni comunali, nonché

- fr. 0.53 per ogni m³ di acqua consumata.

3. Prelievo

La tassa viene posta a carico dei proprietari dei fabbricati e dei titolari di diritti reali limitati, come pure dei proprietari di fondi non edificati allacciati alla rete delle canalizzazioni e dev'essere pagata entro 30 giorni dalla data di emissione.

4. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, ed abroga ogni precedente disposizione incompatibile o contraria.

**Adottata con risoluzione municipale no. 7496 del 22 giugno 2016
Esposta agli albi comunali dal 24 giugno 2016 al 24 agosto 2016**

*** Articolo modificato con risoluzione municipale no. 5042 del 27 maggio 2015
Esposta agli albi comunali dal 1. giugno 2015 al 30 giugno 2015**

**** Articolo parzialmente modificato con risoluzione municipale no. 7496 del 22 giugno 2016
Esposta agli albi comunali dal 24 giugno 2016 al 24 agosto 2016**